

## **Criteria per l'istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni**

### **Art. 1**

1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione, l'Albo delle Associazioni, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività o sede, al territorio comunale.
3. Le Associazioni che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere costituite secondo principi di corretta amministrazione e trasparenza, e debbono avere, quale oggetto sociale, il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione collettiva e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale della comunità, escludendo qualsiasi scopo di lucro.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità qui stabilite costituisce condizione necessaria per poter ottenere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

### **Art.2**

1. Detto albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni:
  - **Civile:** impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
  - **Sociale:** assistenza sociale, sanità, culto, immigrazione, politiche per la famiglia, politiche giovanili;
  - **Culturale:** educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, promozione delle attività artistiche;
  - **Ricreative:** attività ricreative, tempo libero;
  - **Sportive:** attività, promozione ed animazione sportiva;
  - **Tutela ambientale:** valorizzazione del patrimonio naturalistico.

2. Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, indicano la sezione tematica prevalente in cui desiderano essere iscritte.
3. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni è il Responsabile del Settore Servizi Culturali.

### **Art. 3**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo comunale tutte le Associazioni regolarmente costituite in base alla normativa vigente in materia.
2. Le richieste di prima iscrizione all'Albo possono essere presentate all'Ufficio Protocollo durante qualsiasi periodo dell'anno, indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale. Quest'ultima effettuerà semestralmente la valutazione delle domande pervenute con conseguente aggiornamento dell'Albo.
3. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione, che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni.
4. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

### **Art. 4**

1. L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è disposta con atto della Giunta comunale adottato a cadenza semestrale previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, mentre l'eventuale provvedimento di diniego motivato verrà notificato all'Associazione entro 60 giorni dalla decisione.
3. Contro detto diniego può essere proposto reclamo motivato all'Amministrazione comunale entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notifica.
4. All'atto della prima iscrizione le associazioni devono allegare alla domanda copia dello Statuto e dell'atto costitutivo, al fine di consentire l'individuazione degli organismi sociali.

### **Art. 5**

1. L'Albo è pubblico ed è aggiornato ogni sei mesi.
2. L'Associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.
3. L'Albo comunale delle Associazioni resta depositato presso il settore dei servizi culturali.